

Errata corrige: p. 473 s. del Manuale breve di diritto penale (ed. 2017)

2.2. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentava alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La fattispecie criminosa è stata introdotta dal d.l. 625/1979, allo scopo di arginare il fenomeno terroristico dilagato alla fine degli anni '70.

■ È considerato un **reato plurioffensivo** che tutela l'interesse concernente la personalità interna dello Stato nei confronti di quegli attentati che mettano in pericolo, da un lato, la **sicurezza pubblica**, l'**integrità dell'ordinamento costituzionale** e l'**ordine pubblico** e, dall'altro, la **vita** e l'**incolumità personale**.

Si è ritenuto in giurisprudenza che il reato di cui all'art. 280 c.p., ancorché inquadrato nell'ambito dei delitti contro la personalità interna dello Stato (capo II del titolo I), sia configurabile anche quando abbia ad oggetto la base militare di un paese straniero stabilita nel territorio dello Stato in attuazione di accordi di alleanza con quel paese (Cass. Pen. 4036/1996).

■ Chiunque, **cittadino o straniero** (anche militare), può commettere il reato (**reato comune**).

■ La **condotta** consiste nell'**attentare alla vita o all'incolumità fisica** di una persona, qualora tali atti siano idonei a pregiudicare l'ordine politico-istituzionale esistente.

■ Il delitto **si consuma** nel momento in cui gli atti idonei ed univocamente diretti ad uccidere o a ferire **mettono in pericolo** la tranquillità pubblica o la sicurezza dell'ordine costituzionale.

■ Il **dolo** è **specifico**, dato che, oltre a rappresentarsi e volere l'attentato alla vita o all'incolumità di una persona, il soggetto attivo deve perseguire uno scopo terroristico o di eversione (sulla finalità di terrorismo cfr. *infra*, par. 3.2.).

■ La norma prevede alcune circostanze **aggravanti** – peraltro insuscettibili di essere ritenute equivalenti o soccombenti rispetto alle attenuanti diverse da quelle ex artt. 98 e 114 c.p., a seguito di bilanciamento di circostanze (cfr. il comma 4 dell'art. in commento) – per le ipotesi in cui:

- l'attentato provochi una **lesione grave o gravissima** (secondo comma);
 - l'attentato provochi la **morte della vittima**, con ulteriore differenziazione del trattamento, a seconda che l'evento letale consegua a un fatto diretto a uccidere o a ferire, (quarto comma);
 - se il fatto è rivolto contro **persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica**, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (terzo comma).
- La **procedibilità** è d'ufficio e la **competenza** a giudicare è della Corte d'Assise.